

COMUNE DI CASTELLAFIUME

STATUTO

Delibera n. 14 dell'8.4.2000

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 DENOMINAZIONE E NATURA GIURIDICA

1 - La Comunità di CASTELLAFIUME e' Comune autonomo secondo i principi della Costituzione e dell'ordinamento delle Autonomie Locali.

2 - Essa e' costituita dalla popolazione di CASTELLAFIUME e della frazione di Pagliara, Capoluogo e sede degli Organi Comunali è CASTELLAFIUME.

3 - L'ambito territoriale risulta essere di 2461 ettari, e confina con le seguenti Comunità: Capistrello, Cappadocia, Tagliacozzo, Filettino.

ART. 2 SEGNI DISTINTIVI

1 - Il Comune di CASTELLAFIUME avrà un proprio gonfalone e un proprio stemma che adotterà con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine di mesi sei dall'approvazione del presente Statuto.

ART. 3 PUBBLICITA'

1 - Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità.

2 - Nel Municipio e' previsto apposito spazio da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità. Il Segretario avvalendosi degli Uffici, cura l'affissione degli atti.

ART. 4 FINALITA'

1 - Il Comune di CASTELLAFIUME rappresenta l'intera popolazione del suo territorio e ne cura gli interessi promuovendone lo sviluppo, il progresso civile, sociale ed economico.

2 - Il Comune di CASTELLAFIUME, in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane, sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.

3 - Il Comune riconosce e convalida i valori positivi delle tradizioni e della specificità storica della popolazione di Castellafiume, si propone di favorire, nell'ambito delle proprie competenze, le iniziative volte a sviluppare la conoscenza ed i rapporti fra diverse popolazioni e diverse culture.

4 - Il Comune riconosce i valori ambientali e paesaggistici del territorio con l'assieme del suo patrimonio artistico, storico archeologico come beni essenziali della comunità e ne assume la tutela come obiettivo generale della propria azione amministrativa.

5 - Il Comune promuove azioni per favorire pari opportunità per le donne e per gli uomini. Organizza tempi e modalità della vita urbana per rispondere alle esigenze dei cittadini, delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori.

ART. 4/2 PARI OPPORTUNITA'

Per garantire pari opportunità tra uomini e donne:

- e' riservato a donne un terzo, arrotondato all'unita' più vicina, dei posti di componente delle commissioni consultive interne e di quelle di concorso fermo restando l'osservanza del principio contenuto nell'art. 8 lett.d) del Decreto Legislativo 3.2.1993, n. 29, nell'atto di nomina dei membri delle commissioni di concorso viene specificato l'impedimento oggettivo che impedisce l'osservanza della norma;

- e' garantita la partecipazione delle donne dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento in rapporti pari all'incidenza percentuale, arrotondata all'unita' più vicina, della totalità delle loro presenze sul complesso del personale dipendente;

- i regolamenti comunali di organizzazione e, in specie, quello previsto dall'art. 51 della legge 8.6.90, n. 142, assicurano a tutti i dipendenti, prescindendo dal sesso, pari dignità di lavoro, di retribuzione, di avanzamento retributivo e di carriera, favorendo anche mediante una diversificata organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio fra responsabilità familiare e professionali delle donne.

ART. 5 SVILUPPO ECONOMICO

1 - Il Comune persegue e promuove un'organica politica sovra comunale di assetto ed utilizzazione del territorio mirata allo sviluppo economico e rispondente alle peculiari caratteristiche di zona interna che promuove la rete imprenditoriale, artigianale, e la massima occupazione attraverso un equilibrato uso delle risorse naturali.

2 - La pianificazione urbanistica comunale perseguirà, quale obiettivo primario, il miglior assetto ed utilizzazione del territorio, in funzione della salvaguardia del territorio stesso e lo sviluppo.

3 - Gli obiettivi primari saranno articolati nella valorizzazione e salvaguardia del centro storico, il consolidamento, il rafforzamento antisismico, ed il riordino dell'intero centro abitato.

4 - Le scelte per gli insediamenti produttivi, e per le infrastrutture civili e le strutture dei servizi, nonché lo sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica e privata rispondono alla esigenza primaria di rafforzare il nucleo urbano, anche con l'adattamento di parti dell'abitato ad usi residenziali turistici, e con la promozione dello sviluppo di strutture alberghiere.

5 - Il Comune di CASTELLAFIUME cura la conservazione e la valorizzazione del suo patrimonio boschivo promuovendo l'adozione delle moderne tecniche silvicole di coltivazione e di rinnovamento anche ai fini dello sviluppo dell'occupazione e dell'imprenditoria locale.

6 - Il Comune d'intesa con quelli limitrofi e con la provincia, promuove una politica di aggregazione, al fine di inserire il proprio territorio, anche attraverso le fusioni e le unioni previste dagli art.11 e 26 della legge 142/90, in una dimensione necessaria per lo sviluppo economico, l'occupazione, l'imprenditoria, le strutture, e i servizi.

A tal fine:

a - presenta e definisce con la provincia specifici indirizzi per la determinazione del piano di assetto territoriale provinciale e dei programmi pluriennali provinciali di sviluppo.

b - concorre alla predisposizione del programma regionale di cui al secondo comma dell'art.11 della legge 142/90, per l'adozione di specifici piani e progetti di sviluppo economico.

7 - Il Comune, in cooperazione con la Comunità Montana, con la provincia e la Regione, concorre nella determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello stato, ai sensi del quinto comma dell'art.3 della 142/90.

A questo fine sostiene le seguenti necessita'.

a) programmazione economica quale assetto territoriale nazionale per superare la questione meridionale, realizzare riequilibri territoriali e settoriali, valorizzare i territori dei piccoli comuni;

b) l'adozione dei progetti specifici nazionali che, indicati d'intesa tra CIPE e Conferenza per i rapporti tra Stato, regioni, provincie autonome e comunque con tutti gli organi competenti definiti dalle regioni, dall'amministrazione statale e dalle società a prevalente partecipazione pubblica, devono riguardare per le zone interne e le aree rurali, prioritariamente la commercializzazione dei prodotti, la diffusione di nuove tecnologie, il comparto agro-industria-alimentare, la difesa del suolo e dell'ambiente.

ART. 6

SICUREZZA SOCIALE

1 - Il Comune di CASTELLAFIUME concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla sicurezza sociale attraverso il diritto all'assistenza sociale tenendo conto del fenomeno della terza età ed il sostegno per i portatori di handicap.

ART. 7

PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

1 - Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

2 - Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3 - I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati da apposito regolamento.

ART. 8

PROGRAMMAZIONE

1 - Per il conseguimento delle sue finalità il Comune di CASTELLAFIUME assume la programmazione come metodo di intervento in concorso con la Provincia e la Regione, e definisce gli obiettivi ed i criteri della propria azione mediante piani e programmi generali e settoriali tenendo conto delle linee di indirizzo e di coordinamento espresse nei programmi della Regione.

TITOLO II ORDINAMENTO

ART. 9 GLI ORGANI DEL COMUNE

1 - Gli organi del Comune sono: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.
2 - Il sistema di elezione, la durata in carica, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri comunali sono disciplinati dalla legge.

ART. 10 CONSIGLIO COMUNALE

1 - Il Consiglio Comunale esplica la propria attività attraverso atti di indirizzo, atti fondamentali e atti di controllo.
2 - Il Consiglio esprime l'indirizzo politico-amministrativo in atti quali risoluzioni e ordini del giorno, contenenti obiettivi, principi e criteri informativi delle attività dell'ente.
3 - Ove agli atti di cui al precedente comma il Consiglio attribuisca valore di direttiva, l'attività degli organi dell'ente dovrà uniformarsi ai contenuti degli atti stessi potendosene discostare per il miglior perseguimento dell'interesse dell'ente con adeguate motivazioni.
4 - Negli atti fondamentali non possono essere ricomprese determinazioni di carattere attuativo e di dettaglio e gli stessi devono corrispondere alla funzione di indirizzo e di controllo per contenuti non già previsti in atti fondamentali e che non siano di mera esecuzione e non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi.
5 - Per l'esercizio delle funzioni di controllo dell'attività dell'ente il regolamento disciplinerà le modalità di esame e controllo dei consuntivi, delle relazioni della giunta e dei revisori, dei rendiconti previsti in atti fondamentali, le interrogazioni e le interpellanze. Con specifica deliberazione il consiglio può procedere ad inchieste nominando apposita commissione.
6 - Spetta al consiglio comunale la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso gli Enti, Aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla Legge.
7 - Sono inserite all'ordine del giorno le proposte di iniziativa dei singoli consiglieri su cui il consiglio si sia pronunciato su proposta della giunta nella prima seduta successiva alla loro presentazione.
8 - Il consiglio comunale esercita la potestà di autorganizzazione per mezzo degli istituti e secondo le modalità determinate da apposito regolamento.
9 - Partecipa, annualmente in sede di approvazione del conto consuntivo, all'adeguamento e alla verifica periodica della attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco;

10 - Il Consiglio adempie alle funzioni specificamente demandategli dalle leggi statali, regionali e particolarmente dall'art. 32 della legge 08/06/1990, n. 142 come modificato dall'art. 74 D.lgs. 29/93.

11 - Le deliberazioni di competenza del Consiglio non possono essere adottate in via d'urgenza da altri Organi del Comune, fatta eccezione per le delibere attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio, entro 60 giorni dall'adozione a pena di decadenza.

12 - Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili, per i quali la mancata adozione comporterebbe danni gravi ed irreparabili per la Comunità.

ART. 10/2 CONVALIDA

Il Consiglio nella sua prima seduta e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione di tutti gli eletti, compreso il Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

ART. 10/3 COMUNICAZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA

Dopo la convalida, la riunione del Consiglio continua per ascoltare la comunicazione del Sindaco sull'intervenuta nomina del Vice Sindaco e degli altri componenti della Giunta.

ART.10/4 INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO

1 – Il Sindaco ,entro due mesi dalla propria elezione, presenta, sentita la Giunta ,al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato. In sede di approvazione del conto consuntivo il Consiglio Comunale partecipa annualmente alla definizione, all'adeguamento e alla verifica dell'attuazione, da parte del Sindaco , delle suddette linee programmatiche.

ART. 10/5 INDIRIZZI PER LE NOMINE

1 - Il Consiglio e' convocato in una data compresa nei venti giorni feriali successivi a quella di approvazione degli indirizzi generali di governo, per formulare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, gli indirizzi in base ai quali il Sindaco procede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

2 - Qualora il Consiglio non riesca a formulare compiutamente gli indirizzi nella seduta, il suo proseguo e' fissato per il giorno feriale successivo con lo stesso orario, senza necessita' di convocazione espressa.

ART. 11 ORDINE DEL GIORNO E CONSEGNA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

1 - Il Consiglio Comunale e' convocato dal Sindaco, cui compete altresì la fissazione del giorno dell'adunanza, salvo il caso di cui al comma 2 del presente articolo.

2 - Lo Stesso Sindaco deve convocare il Consiglio Comunale su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica, in tal caso l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui e' pervenuta la richiesta. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo, il Consiglio può essere convocato, previa diffida e con il consueto preavviso dal Prefetto .

3 - L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e notificato dal messo Comunale al domicilio eletto dei Consiglieri, nei seguenti termini:

a) almeno cinque giorni prima da quello stabilito per l'adunanza, qualora trattasi di sessione ordinaria per l'approvazione, nei termini fissati dalla legge, del bilancio preventivo e del rendiconto annuale;

b) almeno tre giorni prima da quello stabilito per l'adunanza, qualora trattasi di sessione straordinaria per la discussione di tutti gli altri argomenti e quanto se ne presenti la necessita';

c) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattare in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.

6 - Qualora la prima seduta del Consiglio Comunale, sia andata deserta, la notifica ai Consiglieri assenti dovrà avvenire almeno 24 ore prima della data di convocazione della seconda seduta.

Per il computo dei termini di notifica, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile.

7 - Il Consigliere Comunale deve, entro giorni dieci dalla convalida, provvedere a comunicare all'ufficio di Segreteria, il recapito presso il quale, all'interno del territorio comunale, riceverà le comunicazioni inerenti la propria carica.

8 - In caso di omissione al predetto adempimento, gli avvisi verranno affissi all'Albo Pretorio del Comune di elezione.

ART.12

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE

1 - Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza di sei Consiglieri su n. dodici assegnati dalla legge, senza computare a tal fine il Sindaco e salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.

2 - Nella seduta di seconda convocazione e' sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno quattro consiglieri, senza computare a tal fine il Sindaco.

3 - Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e termini stabiliti dall'articolo precedente.

4 - Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

a) coloro che si astengono;

b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

5 - Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

ART. 13

IL CONSIGLIERE ANZIANO

- 1 - Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze a parità di voti sono esercitati dal più anziano di età.
- 2 - Il consigliere più anziano di età esercita le funzioni che la legge gli assegna .

ART. 14 **GRUPPI CONSILIARI**

- 1 - Il consiglio comunale costituisce nel proprio seno i gruppi consiliari, ai quali e' demandata la nomina dei capigruppo, anche ai fini dell'applicazione dell'art.45, 3^ comma della legge 142/90.
- 2 - Il gruppo consiliare deve essere composto da almeno due consiglieri. Coloro i quali dichiarano di non appartenere ad alcun gruppo hanno la facoltà di costituire un gruppo misto, qualora ne ricorrano i presupposti.
- 3 - Non potranno esistere gruppi diversi di identica denominazione.

ART. 15 **COMMISSIONI CONSILIARI**

- 1 - Potranno essere costituite, in seno al consiglio comunale le commissioni permanenti con funzioni referenti, di controllo ed eventualmente consultive e redigenti secondo le previsioni del regolamento.
- 2 - I componenti le commissioni sono designati dai gruppi in modo da assicurare comunque la rappresentanza di ciascun gruppo e garantendo alle opposizioni l'attribuzione della Presidenza delle Commissioni di controllo o di garanzia ove costitutesi.
Il regolamento ne disciplina il numero, la composizione, nel rispetto del criterio proporzionale, il funzionamento e le attribuzioni.
- 3 - Il regolamento può prevedere altresì l'istituzione di commissioni temporanee o speciali.
- 4 - Nei casi contemplati dal regolamento le commissioni di cui ai precedenti commi possono effettuare indagini con scopi conoscitivi al fine di acquisire informazioni, dati e documentazione utile all'attività consiliare avvalendosi anche di audizioni di soggetti pubblici e privati.
- 5 - Le sedute della Commissioni sono pubbliche salvi i casi previste dal Regolamento.

ART.16 **CONSIGLIERI**

- 1 - Lo Stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolate dalla legge, essi rappresentano l'intera collettività.
- 2 - Il Consigliere esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
- 3 - Ha diritto di ottenere dagli uffici del comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni su atti e documenti utili all'espletamento del mandato, senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio, nei modi e nelle forme previsti dal regolamento.
- 4 - Gli organi elettivi nell'esercizio delle proprie competenze possono attribuire ai consiglieri comunali mansioni e compiti che non configurino

deleghe esterne ,ove questo sia ritenuto opportuno e favorisca il buon andamento dell'azione amministrativa senza che ciò comporti trasferimento della competenza stessa e legittimazione di provvedimenti.

5 - I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni straordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale.

ART. 17

SVOLGIMENTO LAVORI CONSILIARI

1 - Le eccezioni alla pubblicità delle sedute sono previste nei seguenti casi:

- a) quando si tratti di questioni concernenti persone e cioè comportino apprezzamenti o giudizi sulle qualità morali, sulle condizioni economiche, sulla condotta pubblica e privata e sulle capacità personali di chiunque;
- b) quando ciò sia stabilito con decisione della maggioranza dei presenti e votanti, qualora nel corso della discussione emergano casi di cui alla lettera a).

ART. 18

DELLE VOTAZIONI

1 – Le votazioni hanno luogo in forma palese.

2 – Sono adottate a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone come specificato nell'articolo precedente nonché le deliberazioni relative a nomine o incarichi professionali

3 – I Consiglieri Comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini al quarto grado.

4 – I principi di cui ai commi precedenti si applicano anche alle sedute di Giunta e dell' eventuali commissioni, anche per i componenti non consiglieri.

5 – Le sessioni ordinarie sono quelle in cui si approvano il bilancio preventivo e il conto consuntivo.

6 – Le verbalizzazioni delle sedute è demandata al Segretario Comunale il quale può avvalersi di mezzi meccanici o di personale di fiducia per la redazione materiale o trascrizione del verbale, fermo restando la responsabilità del Segretario sul contenuto del verbale . I verbali oltre che dal Segretario sono sottoscritti anche dal Presidente.

ART. 19

LA GIUNTA

1 - La giunta e' composta dal Sindaco e da n. quattro assessori tra cui il Vice Sindaco scelti anche fra cittadini non consiglieri, ma in possesso dei requisiti di eleggibilità a tale carica, salvo il disposto del successivo art. 26.

2 - Il Sindaco nomina il Vice sindaco e gli assessori prima dell'insediamento del Consiglio Comunale.

ART. 19/2

REQUISITI DEL VICE SINDACO E DELL'ASSESSORE

1 - I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o assessore devono:

- essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;
- non essere coniuge e, fino al terzo grado, discendente, parente o affine del Sindaco;
- non aver ricoperto, nei due mandati consecutivi immediatamente precedenti, comunque successivi alle prime elezioni effettuate ai sensi della Legge 25 marzo 1993 n. 81, la carica di assessore per un periodo di tempo superiore, in ciascun mandato, alla meta' della durata ordinaria.

ART. 19/3 VERIFICA DELLE CONDIZIONI

1 - La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione del Vice Sindaco e dell'assessore in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al precedente articolo 19/2.

ART. 19/4 REVOCA DEGLI ASSESSORI

1 - L'atto con cui il Sindaco revoca uno o più assessori deve essere sinteticamente motivato con riferimento al rapporto fiduciario.
2 - Tale atto e' comunicato al Consiglio nella prima seduta successiva unitamente al nominativo dei nuovi assessori.

ART.20 ADUNANZE E DELIBERAZIONI

1 - La giunta e' presieduta dal Sindaco, il quale coordina e promuove l'attività degli assessori in ordine agli atti che riguardano l'attuazione degli indirizzi generali del consiglio e l'attività propositiva nei confronti del consiglio stesso.
2 - Per la validità delle adunanze e' richiesta la maggioranza dei componenti.
3 - Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi per cui e' stabilita dalle norme vigenti una maggioranza speciale.
4 - In caso di rinnovo del consiglio la giunta rimane in carica fino all'insediamento della nuova giunta e del nuovo sindaco.
5 - L'istruttoria, la documentazione, il deposito degli atti e la formazione delle proposte di deliberazioni di C.C. e di G.C. spetta al Responsabile del servizio. La verbalizzazione delle sedute degli Organi suddetti è effettuata secondo le modalità e i termini stabiliti dal Regolamento sotto la responsabilità del Segretario Comunale.

ART. 21 DIMISSIONI DEGLI ASSESSORI

1 - Gli assessori possono presentare le proprie dimissioni:

- 1) Per iscritto ed acclamate al protocollo Comunale;
- 2) Contestualmente alle sedute degli Organi collegiali, con annotazione a cura del verbalizzante.

ART.22**COMPETENZE DELLA GIUNTA**

1 - La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi della legge e del presente Statuto, non siano riconducibili alla sfera di competenza dell'Organo Consiliare né alla competenza di tipo gestionale riservata ai Responsabili di servizio e che non rientrino comunque nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al Direttore o ai Responsabili dei servizi comunali.

La Giunta opera in modo collegiale e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

La Giunta in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative e di verifica :

- propone al Consiglio i Regolamenti ;
- adotta il Regolamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali fissati dal Consiglio ;
- approva e modifica la dotazione organica ;
- elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle decisioni del Consiglio ;
- dispone l'accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni di beni mobili ;
- costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento ;
- approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio ;
- determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio.

Provvede inoltre, sempre nell'esplicazione di attività organizzative :

- approvazione progetti preliminari definitivi ed esecutivi ;
- costituzione e resistenza in giudizio ;
- transazioni giudiziarie ed extragiudiziarie e conciliazioni quanto non implicano un riconoscimento dei debiti fuori bilancio ex. Art.36 D.Lgs.77/95;
- approvazione perizia di variante e suppletiva ;
- assegnazione edilizia residenziale pubblica ;

ART. 23**ATTIVITA' PROPOSITIVE E DI IMPULSO**

1 - La Giunta compie gli atti di amministrazione che per legge ed ai sensi del presente Statuto non sono riservati al Consiglio Comunale, al Sindaco ed al Segretario Comunale.

2 - L'attività propositiva della Giunta si realizza mediante l'approvazione di proposte di deliberazioni nelle materie riservate al Consiglio.

3 - L'attività di impulso consiste nella tempestività di formulazione delle proposte relative all'assunzione di atti fondamentali di competenza del Consiglio soggetti a termini di Legge.

ART. 24**ASSESSORI NON CONSIGLIERI**

1 - Possono essere nominati alla carica di Assessori, anche cittadini non appartenenti al Consiglio Comunale, ed aventi comunque i requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere, con le seguenti limitazioni e condizioni:

- 1) Che la possibilità sia limitata ad un membro;
 - 2) Che non si tratti di soggetti che, già presentati come candidati nelle ultime votazioni, non abbiano ottenuto i consensi necessari per l'elezione;
 - 3) Che non si sia in presenza di candidati che, al momento della presentazione delle liste per le consultazioni elettorali, si trovino in una posizione di ineleggibilità e come tale soggetta a preventiva rimozione dei motivi ostativi.
 - 4) Che si sia in presenza di cittadini di comprovata esperienza tecnica e/o professionale correlata con il settore operativo che sarà affidato all'assessore assunto.
- 2 - L'assessore extraconsiliare gode di tutti i diritti e prerogative degli altri membri per quanto concerne gli argomenti attribuiti alla Giunta, mentre per quelli di competenza del Consiglio Comunale la sua partecipazione dovrà limitarsi alla sola illustrazione delle proposte, come semplice relatore, con esclusione del diritto al voto.
- 3 - L'accertamento delle condizioni di eleggibilità e compatibilità sarà effettuato dalla Giunta Comunale al momento della prima seduta successiva alla nomina ad Assessore.
- 4 - Agli Assessori non Consiglieri si applicano le norme sulle aspettative, permessi ed indennità degli Amministratori locali.

ART. 25

IL SINDACO

- Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
- Egli rappresenta il Comune ed è l'Organo responsabile dell'Amministrazione, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore Generale, se nominato, ed ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
- Il Sindaco esercita le funzioni attribuite dalle leggi dello Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuitegli al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri d'indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
- Il Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni.
- Il Sindaco esercita le competenze di cui all'art.36 del regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n.996 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n.66;
- Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di ammortizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolare necessità di utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi nonché, l'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati

nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2 art.38 L.142/90;

ART. 26

IL SINDACO QUALE ORGANO COMUNALE

- Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai Singoli Assessori. Può inoltre conferire ai consiglieri Comunali mansioni o compiti che non configurino deleghe esterne.
- convoca la prima seduta del Consiglio Comunale entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, per una data ricompresa nei giorni successivi alla convocazione
- nomina e revoca il Vice Sindaco e gli Assessori ;
- convoca e presiede la Giunta fissandone l'ordine del giorno ;
- dirige e coordina l'attività politica del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori ;
- Presenta, entro due mesi dalla propria elezione, sentita la Giunta., al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato;
- promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge ;
- convoca i comizi per i referendum consultivi abrogativi e propositivi;
- adotta le ordinanze contingibili ed urgenti ;
- nomina il segretario comunale scegliendolo nell'apposito albo ;
- conferisce e revoca al segretario Comunale quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3 dell'art.51 bis della legge 8/6/90 n.142 e in ogni altro caso in cui il Direttore generale non sia stato nominato le funzioni di Direttore.
- nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna in base ad esigenze effettive e verificabili ;
- fa pervenire al segretario comunale le dimissioni che ne cura l'inserimento immediato al protocollo;
- vigila sull'espletamento servizio polizia municipale ;
- Rappresenta il Comune nell'Assemblea dei Consorzi anche attraverso un suo delegato ;
- Nei limiti previsti dal'art.38 comma 6 della legge n.142/90 e previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate nella frazione Pagliara dei Marsi ad un Consigliere comunale ;

ART. 26/2

DIVIETO GENERALE DI INCARICHI E CONSULENZE

Al Sindaco, al Vice sindaco, all'assessore e ai consiglieri comunali e' vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

ART. 27
ORDINANZE DEL SINDACO

1 - Le emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti di cui al comma 2 dell' art. 38 della legge 8.6.1990 n. 142, devono essere adeguatamente motivate e limitate al tempo in cui permane la necessita'.

3 - Le ordinanze devono essere pubblicate all'albo pretorio per almeno dieci giorni e ove siano rivolte a soggetti determinati devono essere a questi notificate nelle forme di legge.

ART .27 bis

Gli atti del Sindaco, non diversamente disciplinati dalla legge, assumono la denominazione di “decreti” e sono regolati secondo le disposizioni del presente articolo.

I decreti del Sindaco sono esecutivi dal momento della adozione.

ART.28
VICE-SINDACO

1 - Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio della funzione ai sensi dell'art. 15 comma 4 bis della legge 19 Marzo 1990, n. 55.

2 - Quando il Vice - Sindaco e' temporaneamente assente o impedito, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano di età.

ART.29
DIMISSIONI DEL SINDACO

1 - Le dimissioni scritte del Sindaco sono inserite come argomento all'ordine del giorno del Consiglio comunale che viene riunito entro il decimo giorno feriale successivo.

2 - Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dall'inserimento all'ordine del giorno o dal loro annuncio diretto in Consiglio divengono irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata dalla carica del Sindaco e agli altri effetti di cui al comma 3 dell'art. 37 bis della legge 8 giugno 1990 n. 142.

ART. 30
MOZIONE DI SFIDUCIA

1 - La mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, e' consegnata al Sindaco.

2 - Il Consiglio e' convocato per la sua discussione per una data ricompresa fra il decimo ed il trentesimo giorno successivi.

3 - La mozione e' approvata quando riceve l'assenso della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio espresso per appello nominale.

ART. 30/2
EFFETTI DELL'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA

- 1 - Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui e' stata votata la sfiducia.
- 2 - Il Segretario Comunale informa il Prefetto per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario.

ART. 30/3
DECADENZA DEL SINDACO

- 1 - In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

TITOLO III
L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

ART. 31
PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

- L'Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi :
 - a) una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi ;
 - b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato ;
 - c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti ;
 - d) il superamento della separazione rigida della competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

ART.32
SEGRETARIO COMUNALE

- 1 - Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
- 2 - Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario Comunale.
- 3 - Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
- 4 - Il Segretario Comunale nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ed agli uffici comunali.

ART.32 BIS
FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

1 -Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.

2 -Il Segretario Comunale può partecipare a Commissioni di studio e di lavoro interno all' Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne, nel rispetto delle disposizioni dell'art.58 D.Lgs. 29/93 egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico - giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori.

3 -Il Segretario Comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale soggette a controllo eventuale del difensore civico controllo esercitato dal. Comitato regionale di Controllo sino alla nomina dello stesso difensore Civico, nelle modalità previste dall'art.17 comma 39 L.127/97;

4 -Egli presiede l'ufficio comunale per le lezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia .

5 -Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto e dal regolamento o conferitagli dal Sindaco.

6 - In mancanza del D .G. e limitatamente al personale apicale, provvede alla contestazione degli addebiti nell'ipotesi di violazione dei doveri del servizio comportanti la comminazione delle sanzioni disciplinari del richiamo verbale e della censura e la conseguente eventuale comminazione delle predette sanzioni.

7 - Le proposte di deliberazione debbono essere presentate in segreteria almeno il giorno precedente la riunione della giunta, completate nella loro istruttoria e dei relativi pareri.

ART. 33

DIRETTORE GENERALE

1 - Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di Organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra i Comuni le cui popolazioni assommate raggiungono i 15.000 abitanti.

ART. 33 BIS

COMPITI DEL DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.
2. Il direttore Generale sovrintende alle gestioni dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i Responsabili di Servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta Comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quanto sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta.

4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di Direttore Generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale.
5. In ogni caso il Direttore Generale, se nominato ai sensi del 1° comma dell'art.34 oppure ai sensi del precedente 4° comma, provvede a dare concreta attuazione agli obiettivi e agli indirizzi stabiliti dagli Organi di governo e sovrintende alla gestione complessiva dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza dell'attività amministrativa.
6. Il Direttore Generale risponde direttamente al Sindaco del proprio operato e riferisce sul grado di raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'organo di governo.
7. Al Direttore Generale compete inoltre :
 - la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalla lett.A) comma 2, dell'art. 40 del D.Lgs. 77/95 e successive modificazioni ;
 - il coordinamento e la sovrintendenza dei responsabili dei servizi, ed apicali cui spettano le responsabilità gestionali ;
 - l'adozione degli atti di competenza dei Responsabili dei Servizi inadempienti, previa diffida ;
 - la definizione dei criteri per l'organizzazione degli Uffici, previa consultazione delle OO.SS. e nel rispetto dell'art. 4 D.Lgs.29/93 come sostituito dall'art. 4 del D.Lgs.n. 80/98, sulla base delle direttive del Capo dell'Amministrazione ;
 - l'adozione di misure organizzative idonee a consentire l'analisi e la valutazione dei costi dei singoli uffici e dei rendimenti dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 18 comma 1 D.Lgs. n. 29/93 .
- 8) Egli esercita in particolare le seguenti funzioni :
 - organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali forniti dal Sindaco e dalla G.C. ;
 - verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad esso preposto ;
 - autorizza le missioni, i congedi e i permessi dei responsabili dei servizi e dei capi settore ;
 - svolge ogni altra incombenza attribuitagli da Statuto, Regolamento o dal Sindaco ;
 - promuove i procedimenti ed adotta in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi, previa istruttoria curata dal servizio competente.
- 9) La Giunta può assegnare, su proposta del Sindaco qualora lo ritenga opportuno in relazione all'intersettorialità o alla particolare complessità, la gestione di uno o più servizi direttamente al Direttore Generale, con ogni effetto conseguente, anche ai sensi del D.Lgs. 77/95 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 34

PARERI IN ORDINE ALLE DELIBERAZIONI

Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia di mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

ART. 35

VICE-SEGRETARIO

- 1 - Al fine di coadiuvare il Segretario Comunale nelle funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente statuto e' istituita la figura del Vice - Segretario.
- 2 - Oltre alle funzioni di collaborazione e di ausilio all 'attività del Segretario, il Vice - Segretario lo sostituisce in caso di assenza, impedimento e vacanza, nei modi e termini previsti dalla legge e dal regolamento di organizzazione.
- 3 - In fase di prima attuazione della presente norma, il Vice - Segretario viene nominato, tra i dipendenti appartenenti all'area amministrativa o contabile, in possesso dei requisiti richiesti per la nomina a Segretario Comunale mediante adeguamento della pianta organica vigente, con apposita deliberazione Consiliare, con votazione segreta, e che riporti l'approvazione della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
- 4 - Per l'accesso dall'esterno e' richiesto il possesso dei medesimi requisiti per la nomina a Segretario Comunale.

ART. 35 BIS

RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

- 1) I Responsabili degli uffici e dei servizi sono nominati dal Sindaco;
- 2) I Responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore Generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
- 3) Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'Ente e ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

ART .36

FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

I responsabili di servizio provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

Svolgono altresì attività propositiva, consultiva, di collaborazione e di supporto agli organi dell'Ente oltre che funzioni in materia di atti e conoscenza, nei modi e termini previsti dalla legge ed indicati in particolare dal Regolamento degli uffici e servizi o da Regolamenti Comunali specifici.

Essi comunque svolgono le seguenti funzioni :

- curano l'istruttoria, la documentazione, la redazione e il deposito delle proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio ;
- esprimono il parere di regolarità tecnica e contabile sulle proposte di deliberazione e copertura contabile sugli impegni di spesa ;
- stipulano in rappresentanza dell'Ente i contratti già deliberati ;
- provvedono al rilascio di autorizzazioni, concessioni, attestazioni e certificazioni ;
- presiedono le commissioni di gara e concorso, assumono le responsabilità dei relativi provvedimenti ;
- emettono i verbali, le diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza ;
- provvedono alle autenticazioni ed alle legalizzazioni ;
- emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e le altre ordinanze previste da norme di legge o regolamento ;

- hanno la gestione e l'amministrazione del personale dipendente ;
- promuovono i provvedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto ed adottano le sanzioni nei limiti previsti ;
- autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, le missioni del personale dipendente secondo le direttive imposte dal D.G. o dal Sindaco ;
- adottano tutti i provvedimenti di sospensione lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale nonché i poteri di vigilanza edilizia ed irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo ;
- rispondono del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

Essi provvedono altresì a :

- indizione aste pubbliche, licitazioni private, appalto concorso e trattativa privata per lavori pubblici, forniture e servizi ;
- elenco ditte da invitare ;
- approvazione verbali di gara d'appalto e schema contratto ;
- approvazione stati finali certificati di regolare esecuzione ;
- autorizzazione al subappalto ;
- adozione atti in materia di occupazione d'urgenza o espropri che la legge attribuisce alla competenza del Comune ;
- tutte le funzioni attribuite dal Regolamento o dal Sindaco.

ART . 37

DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento di organizzazione determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostuttura comunale.

ART.38

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco ed alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale ed ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficacia e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
5. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura operativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.
6. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore ed ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
7. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito Regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
8. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

ART. 39

UFFICIO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

- 1) Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco e della Giunta Comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'Ente non sia dissestato e/o non versì nelle situazioni strutturate deficitarie di cui all'art. 45 del D.Lgs. 504/92.

ART.40

RESPONSABILITA' VERSO IL COMUNE E VERSO TERZI RESPONSABILITA' DEI CONTABILI.

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni patrimoniali derivanti da violazioni di obblighi e di servizio.
2. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il Responsabile del Servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o ad un Responsabile di Servizio la denuncia è fatta e curata dal Sindaco.
4. Gli Amministratori, il Segretario, il Direttore ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
5. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministrazione, dal Segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
6. La responsabilità personale dell'amministratore, del Segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento l'amministratore od il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
7. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune sono responsabili, in solidi, il Presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.
8. Il Tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

ART. 41

RELAZIONI SINDACALI

- 1 - Le disposizioni degli accordi collettivi nazionali concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono applicati con provvedimento degli organi competenti del Comune previa deliberazione del Consiglio ove occorre procedere a variazioni del bilancio.
- 2 - Le disposizioni degli accordi di cui al primo comma in materie riservate alla potestà normativa del Comune, vengono sottoposte all'esame del Consiglio per le conseguenti determinazioni.
- 3 - Gli accordi in sede decentrata conclusi con le O.O.S.S. nelle materie in cui espressamente la legge o i regolamenti del Comune lo prevedano devono riguardare la disciplina generale dell'istituto e sono approvati con provvedimento Consiliare che deve contestualmente provvedere alle eventuali modifiche della normativa del Comune.

ART. 42

REGOLAMENTI

- 1 - Il Comune emana regolamenti di organizzazione, di esecuzione, indipendenti e di delegificazione:
 - a) sulla propria organizzazione in applicazione dei principi posti dalla legge 142/90 e dal D. Lgs. 3.2.93 n. 29 nel testo novellato dai decreti legislativi n. 470 del 18.11.93 e n. 546 del 23.12.93;
 - b) per le materie ad essi demandate dalla legge e dallo statuto;
- 2 - Nelle materie di competenza esclusiva prevista dalle leggi, la potestà regolamentare si esercita nel rispetto delle leggi statali e regionali, della normativa comunitaria, nonché dei regolamenti emanati dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

3 - I regolamenti le cui disposizioni sono suscettibili di incidere sulle posizioni giuridiche soggettive dei cittadini possono essere sottoposti ad idonee forme di consultazione prima dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

4 - Affinché un atto possa avere valore di regolamento deve indicare la relativa intestazione.

5 - Gli atti deliberativi devono essere emanati nel rispetto delle norme regolamentari.

6 - I regolamenti, fermo restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di entrata di pubblicazione all'albo pretorio da effettuare dopo che la deliberazione è divenuta esecutiva.

7 - I regolamenti dichiarati urgenti a seguito di comprovata necessità dal consiglio comunale in sede di approvazione, entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione di cui al comma precedente.

TITOLO IV PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART.43 NORME DI VALORIZZAZIONE

1 - Il Comune di CASTELLAFIUME in conformità ai principi di valorizzazione delle libere forme associative e della promozione degli organismi di partecipazione, istituisce un albo degli organismi e delle forme associative, operanti nel territorio comunale, da aggiornare periodicamente, conferendo a dette entità una certezza, sotto il profilo soggettivo e della legittimità degli interessi.

ART. 44 RICONOSCIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI

1 - Al fine dell'attuazione del precedente articolo le associazioni e/o gli organismi di partecipazione dovranno possedere i seguenti requisiti:

- a) almeno quindici soci;
- b) indicazioni delle finalità perseguite;
- c) assenza di scopo di lucro;
- d) almeno tre anni di inizio attività documentata;
- e) impegno di consentire al difensore civico ad operare al loro interno.

2 - Il Regolamento disciplinerà al dettaglio tali istituti di partecipazione.

ART. 45 FORME DI VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO

1 - Le associazioni riconosciute vengono informate sull'attività del Comune, con l'invio di atti e documenti, individuati dal regolamento o su richiesta delle associazioni, riguardanti le materie in cui operano.